

PUBBLICA ASSISTENZA CROCE GIALLA AGUGLIANO (AN) ORGANIZZAZIONE di VOLONTARIATO

P.A. CROCE GIALLA AGUGLIANO (AN) - ODV

STATUTO

Titolo I – Profili generali

Art. 1 - Denominazione

È costituita l'Associazione denominata "Pubblica Assistenza Croce Gialla Agugliano Organizzazione di Volontariato" (o anche, in forma breve, "P.A. Croce Gialla Agugliano - ODV") con sede in Agugliano via Gavone 15, in questo statuto successivamente indicata anche come "Associazione".

L'emblema è di forma circolare con un anello esterno di colore blu, con la scritta bianca sovrapposta "P.A. CROCE GIALLA AGUGLIANO – ODV. All'interno dell'anello ci sono 16 cerchi concentrici bianchi con bordo blu. Al centro dell'emblema, All'interno dell'anello esterno blu e per tutta l'ampiezza dell'area (in sovrapposizione ai cerchi concentrici) vi è una croce di colore giallo.

Ulteriori dettagli sono riportati dal regolamento.

Art. 2 – Principi associativi fondamentali

La P.A. Croce Gialla Agugliano - ODV è luogo di aggregazione dei cittadini per attività in favore della comunità e del bene comune e si ispira ai principi costituzionali della solidarietà e della partecipazione, in conformità alla disciplina del terzo settore.

L'Associazione intende perseguire, senza scopo di lucro, una o più attività di interesse generale tra quelle previste nell'art. 4 del presente statuto, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati.

L'Associazione è laica ed apartitica, fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia, sulla elettività e la gratuità delle cariche associative, sulla gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti e sulla attività di volontariato, così da intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale.

L'attività associativa si rivolge in prevalenza a favore di terzi e alla generalità della popolazione.

I principi ispiratori dell'Associazione sono quelli del movimento del volontariato organizzato nell'Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze denominata "ANPAS", alla quale aderisce.

ANPAS è un movimento nazionale unitario (nato nel 1904 con il nome di Federazione Nazionale Associazioni di Pubblica Assistenza e Soccorso, come tale eretto in Ente Morale nel 1911) autonomo, libero, democratico, di aggregazione delle Pubbliche Assistenze italiane.

Art. 3 – Scopi associativi

La P.A. Croce Gialla Agugliano - ODV informa il proprio impegno a scopi di rinnovamento civile, sociale e culturale nel perseguimento e nell'affermazione dei valori della solidarietà sociale per la realizzazione di una società più giusta e solidale anche attraverso il riconoscimento dei diritti della persona e la loro tutela e lo sviluppo della cultura della solidarietà e la tutela dei diritti dei cittadini.

L'Associazione assume, in particolare, il compito di:

- a) promuovere ed organizzare iniziative dei cittadini volte a contrastare e risolvere problemi della vita civile, sociale e culturale;
- b) promuovere ed organizzare azioni volte a soddisfare bisogni collettivi ed individuali attraverso i valori della solidarietà;
- c) contribuire all'affermazione dei principi della solidarietà popolare nei progetti di sviluppo civile e sociale della collettività;
- d) favorire lo sviluppo della comunità attraverso la partecipazione attiva dei cittadini;
- e) contribuire, anche attraverso la partecipazione alla vita associativa e alla gestione dell'Associazione e di attività di interesse generale, alla crescita culturale e morale delle persone e della collettività;
- f) organizzare forme di partecipazione e di intervento nel settore sociale, sanitario, psicologico, ambientale, della protezione civile ed in quello della disabilità; assumere iniziative dirette alla sperimentazione sociale, cioè a forme innovative di risoluzione di questioni civili, sociali e culturali;
- g) collaborare con enti pubblici e privati e con altre associazioni di volontariato ed enti del terzo settore per il proseguimento dei fini e degli obiettivi previsti dal presente statuto.

Art. 4 - Attività

Ai fini del perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, l'Associazione svolge una o più delle seguenti attività di interesse generale:

- a) Interventi e prestazioni sanitarie;
- b) servizi di trasporto sanitario e di emergenza urgenza;
- c) servizi di trasporto sociosanitario a mezzo di autoambulanza;
- d) gestione di servizi sociali, sociosanitari o assistenziali;
- e) servizi di guardia medica ed ambulatoriali direttamente o in collaborazione con le strutture pubbliche;
- f) promozione ed organizzazione della donazione e la raccolta di sangue e la donazione di organi;
- g) iniziative di formazione e informazione sanitaria, educazione, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- h) iniziative per la prevenzione delle malattie e dei fattori di rischio e per la protezione della salute negli ambienti di vita e di lavoro nei suoi vari aspetti sanitari e sociali anche in collaborazione con organizzazioni private e pubbliche amministrazioni;
- i) iniziative di protezione civile e di tutela dell'ambiente; interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e alla utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, inclusa la tutela e la protezione degli animali anche attraverso il trasporto degli stessi e delle équipe veterinarie;
- j) attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e di attività di interesse generale, nonché di tutela della propria memoria storica, attraverso la conservazione e la valorizzazione del patrimonio documentale;
- k) organizzazione di incontri per favorire la partecipazione dei cittadini allo studio dei bisogni emergenti ed alla programmazione del loro soddisfacimento;
- l) organizzazione di forme di intervento istitutive di servizi conseguenti al precedente punto;

- m) organizzazione e gestione di servizi sociali ed assistenziali, anche domiciliari, per il sostegno a persone anziane, con disabilità e, comunque, in condizioni anche temporanee di difficoltà;
- n) promozione, organizzazione e gestione di attività di collaborazione ed accoglienza internazionale nel rispetto delle competenze di ANPAS nazionale;
- o) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli della non violenza e della difesa non armata;
- p) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco;
- q) assistenza, promozione e sostegno dei diritti dell'infanzia;
- r) attività con finalità riguardanti l'ambito del supporto psico-sociale nelle micro e maxi-emergenze, individuali e collettive, naturali (terremoti, eruzioni, maremoti, uragani, frane, valanghe, incendi e altre calamità), antropici o tecnologici (crolli di edifici, incidenti dei mezzi di trasporto, esplosioni ecc.), sociali (sommosse, disordini, rifugiati, guerre, attentati, incidenti del lavoro e della strada ecc.), sanitari (pronto soccorso, ecc.) sia in termini preventivi che di gestione e di intervento, per i singoli e le comunità;
- s) Formazione di "Nuclei Operativi Per l'Emergenza" (N.O.P.E.) composti principalmente, ma non esclusivamente, da volontari laici, psicologi, medici, infermieri professionali ed altri operatori socio-sanitari, continuamente aggiornati e disponibili con prontezza in varie situazioni di emergenza e di eventi critici;
- t) attività e interventi rivolti alla cura, prevenzione e recupero dei fenomeni di emergenza psicologica;
- u) attività di formazione e prevenzione nei diversi ambiti in cui la psicologia può intervenire, incluse azioni di promozione, prevenzione e cura della salute mentale in seguito a situazioni di emergenza e di eventi critici naturali o antropici rivolti ad individui e popolazioni interessati, nonché ai soccorritori coinvolti nelle operazioni;
- v) Organizzazione direttamente, o in collaborazione con strutture pubbliche o private, di iniziative di tutela ambiente, incluso il trasporto di animali ed équipe veterinaria;
- w) attività di raccolta fondi per il finanziamento delle attività sociali.

Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, a meno che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti previsti dalla legge per le attività diverse esercitabili dagli enti del terzo settore.

L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge.

Art. 5 – Volontariato e lavoro retribuito

L'Associazione fonda le proprie attività sull'impegno personale volontario e gratuito dei propri aderenti.

L'attività volontaria non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione medesima. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari, o alla maggiore o minore soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente vigente per le organizzazioni di volontariato.

Titolo II – Soci

Art. 6 – Requisiti

Possono essere soci della Pubblica Assistenza “P.A. Croce Gialla Agugliano - ODV ~~ONLUS~~” tutti i cittadini senza distinzioni di sesso, di nazionalità, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, che condividono le finalità dell’Associazione e che si impegnano a rispettarne lo statuto e/o il regolamento.

Chi intende aderire all’Associazione deve presentare apposita domanda al Consiglio di Amministrazione, o ai Consiglieri appositamente delegati dal Consiglio, recante la dichiarazione di condividere le finalità che l’Associazione si propone e l’impegno ad osservarne lo Statuto e i regolamenti.

Nella domanda di iscrizione il candidato deve dichiarare di:

- a) non aver riportato condanne penali e nel caso in cui le abbia riportate indicare gli estremi della sentenza e i reati accertati;
- b) non essere destinatario/a di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
- c) non essere a conoscenza di essere sottoposto/a a procedimenti penali.

Il Consiglio di Amministrazione, o i Consiglieri a ciò delegati (almeno 2), esaminano entro sessanta giorni le domande presentate e dispone in merito all’accoglimento o meno delle stesse, dandone comunicazione all’interessato; in caso di accoglimento, la deliberazione è annotata nel libro dei soci; il rigetto della domanda deve essere motivato; chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’assemblea dei soci, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L’Associazione deve sempre essere composta da almeno sette soci. Se tale numero minimo di soci viene meno, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l’Associazione deve formulare richiesta di iscrizione in un’altra sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Sono soci ordinari coloro che aderiscono all’Associazione e che sottoscrivono la quota associativa.

Sono soci volontari i soci ordinari che si impegnano a prestare la propria opera in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro, neanche indiretto, per fini di solidarietà nell’espletamento dei compiti loro demandati dall’Associazione; i minori di età dai 14 ai 18 anni possono essere ammessi quali soci o volontari dell’Associazione con l’assenso scritto dei due genitori o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

I soci iscritti all’Associazione da meno di tre mesi non hanno diritto di votare in assemblea, di chiederne la convocazione, di eleggere e di essere eletti. I soci di età inferiore ai diciotto anni esercitano i propri diritti ed adempiono i propri doveri associativi a mezzo del loro rappresentante legale.

L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato. Fatto salvo il diritto di recesso, è tuttavia espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, così come la possibilità di trasferire la quota associativa a qualunque titolo.

La qualifica di Socio è intrasmissibile e non dà alcun diritto sul patrimonio sociale.

I Soci che si iscrivono alla P.A. Croce Gialla Agugliano - ODV devono essere in possesso di requisiti di moralità e buona condotta.

Art. 7 – Qualifiche

I cittadini che si iscrivono alla Pubblica Assistenza P.A. Croce Gialla Agugliano - ODV vengono ammessi come Soci ordinari, con i seguenti criteri e si distinguono in:

- a) Soci Sostenitori:
essi devono sottoscrivere la quota associativa;
- b) Soci Volontari Assistenti, per assumere tale qualifica sono necessari i seguenti requisiti:
 - sottoscrivere la quota associativa;
 - aver compiuto il quattordicesimo anno di età con relativa autorizzazione dei genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale;
 - Idoneità a svolgere servizio attestata da certificazione medica.

I Soci Volontari Assistenti svolgono l'attività prevista dallo statuto nei seguenti termini:

- dal compimento del quattordicesimo anno di età possono svolgere l'attività associativa anche a bordo dei comuni mezzi di trasporto e veicoli specifici per assistenza a disabili con ulteriore assenso scritto dei due genitori o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale;
- dal compimento del sedicesimo anno di età possono svolgere l'attività associativa in aggiunta all'equipaggio, in qualità di osservatori e al solo scopo formativo, anche a bordo delle ambulanze, con ulteriore assenso scritto dei due genitori o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale;
- dal compimento del diciottesimo anno di età possono svolgere l'attività associativa anche a bordo di qualsiasi veicolo, inclusi i mezzi adibiti all'emergenza sanitaria.

Non possono prestare il proprio servizio in attività di Protezione Civile i soci inferiori al diciottesimo anno di età.

- c) Soci Onorari:
è la qualifica assegnata ai Soci che, indipendentemente dalla loro qualifica di contribuenti o assistenti, vengono nominati dall'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, per aver conseguito particolari meriti nell'ambito degli scopi previsti dal presente statuto, contribuendo a dare lustro e prestigio all'Associazione.

Art. 8 – Diritti dei Soci

Soci hanno diritto di:

- a) partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente Statuto e dai regolamenti da esso derivanti;
- b) eleggere i componenti degli organi associativi e concorrere all'elezione quali componenti di questi ultimi;
- c) chiedere la convocazione della Assemblea nei termini previsti dal presente Statuto;
- d) formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini dei vari obiettivi previsti nel presente statuto;
- e) essere informati sull'attività associativa.

Art. 9 – Doveri dei Soci

I Soci sono tenuti a:

- a) rispettare le norme del presente Statuto, i regolamenti ed i deliberati degli organi associativi;
- b) essere in regola con il versamento della quota associativa;
- c) essere eletti componente degli organi associativi, fatta eccezione per i soci che non abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e quanto previsto dal successivo art. 10, terzo comma;
- d) non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine dell'Associazione;
- e) osservare una condotta irreprensibile tale da non far dubitare dell'affidabilità e dei requisiti attitudinali per lo svolgimento delle attività caratterizzanti l'Associazione;
- f) impegnarsi al raggiungimento degli scopi dell'Associazione;
- g) comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione e comunque entro e non oltre il termine di 15 giorni dalla venuta a conoscenza, la ricezione di:
 - 1) decreti penali di condanna che vedano il Socio condannato come responsabile;
 - 2) sentenze di condanna nel processo penale emesse nei confronti del Socio;
 - 3) notizie di reato con avvio del procedimento penale che vedano il Socio chiamato come imputato e produrre copia della documentazione di cui sopra.

A tal proposito si evidenzia che qualora il Consiglio di Amministrazione venga a conoscenza della presenza dei fatti penali di cui sopra senza esser stato notiziato dal Soggetto interessato, potrà, previa convocazione per audizione dello Stesso, richiedere la consegna della documentazione comprovante le iscrizioni nel certificato penale ed eventualmente i carichi pendenti al medesimo per poter valutare eventuali incarichi e attività di impegno più idonei all'interno dell'Associazione, fino alla proposta di espulsione all'Assemblea dei soci.

In caso di mancata produzione della citata documentazione, disporre, in via cautelare, la sospensione, di un tempo massimo determinato dalla prima Assemblea utile dei Soci, la quale potrà deliberare l'espulsione del socio.

Art. 10 - Incompatibilità

- a) Non possono essere soci coloro che svolgono, in proprio, le medesime attività svolte dall'Associazione;
- b) Non possono essere soci e volontari coloro che intrattengono con l'Associazione rapporti di lavoro sotto qualsiasi forma;
- c) In nessun caso possono essere soci eleggibili negli organi istituzionali associativi, coloro i quali dopo aver depositato la domanda di iscrizione e a seguito di richiesta del Consiglio di Amministrazione, formulata per iscritto tramite raccomandata a mani/a-r. o per posta elettronica certificata ai recapiti indicati dal Candidato, risultino in possesso di un certificato penale del casellario giudiziale ai sensi dell'art. 25 bis del T.U. che contenga le seguenti iscrizioni:
 - 1) condanne per i reati previsti agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale e s.m.i.;
 - 2) sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori, ovvero l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori e la misura di sicurezza del divieto di svolgere lavori che prevedano un contatto abituale con minori.

Si precisa che la richiesta di certificato di cui sopra dovrà essere avanzata personalmente dal presentatore della domanda di iscrizione a socio anche per posta (e in tal caso si deve allegare copia del documento di riconoscimento in corso di validità) presso il Tribunale. Il Certificato dovrà esser poi prodotto al Consiglio di Amministrazione entro e non oltre 60 giorni dalla richiesta avanzata dal Consiglio di Amministrazione.

Nel caso di ritardo nella trasmissione, la domanda di iscrizione verrà considerata rinunciata.

- d) Non possono essere soci eleggibili negli organi istituzionali associativi, coloro i quali, dopo aver depositato la domanda di iscrizione a socio, dietro richiesta di produzione documentale da parte del Consiglio di Amministrazione, abbiano omissso la trasmissione di quanto richiesto e/o risultino in possesso di un certificato casellario giudiziale penale e/o europeo con valore di informazione legale ai sensi dell'art. 25 ter, co 1, T.U. da cui emergano condanne penali con o senza la previsione delle relative interdizioni riportate sull'intero territorio dell'Unione per delitti previsti dal libro secondo del codice penale vigente al momento della domanda.

Di seguito si riportano a titolo esemplificativo e non esaustivo alcune fattispecie contemplate: "delitti contro la Personalità dello Stato, Pubblica Amministrazione, Amministrazione della Giustizia, Sentimento Religioso, Ordine Pubblico, Incolumità Pubblica, Fede Pubblica, Moralità Pubblica e Buon Costume, Famiglia, Persona, Patrimonio";

- e) Non possono essere soci eleggibili negli organi istituzionali associativi, quali hanno riportato condanne penali e rivestono la qualifica di soggetti inseriti tramite progetti/convenzioni con istituzioni e/o Tribunali sottoscritte dall'Associazione per lo svolgimento dei lavori socialmente utili o inserimenti sociali, quali a titolo meramente esemplificativo e senza pretesa di esaustività:
- 1) i lavori di pubblica utilità ai sensi dell'art. 54 D. Lvo 28.08.2000, n. 274, 2 D.M. 26.03.2001, 186 co. 9 bis e 187 co. 8 D. Lgs. 30.04.1992 n. 285 e s.m.i;
 - 2) i lavori di pubblica utilità ai sensi degli artt. 168 bis c.p., art. 464 bis c.p.p. e art. 2, comma 1 del D.M. 8 giugno 2015 n. 88 del Ministero della Giustizia e s.m.i.;
 - 3) accordi convenzionali con strutture ricettive ospitanti soggetti sottoposti a misure di protezione e prevenzione e/o altre misure limitative della libertà personale e/o poste a tutela della persona e/o del patrimonio.

I soci di cui al presente capoverso (e) saranno iscritti senza avere la possibilità di essere eletti negli organi istituzionali associativi, senza diritto di voto ed esclusivamente per il periodo strettamente necessario ad attuare il progetto concordato con la Struttura inviante e/o convertire la pena irrogata dal Giudicante.

A compimento del progetto determinato dall'invio della comunicazione da parte dell'Associazione e della fine dei lavori al Soggetto Inviante con esito positivo della medesima., Il socio ha la possibilità di presentare nuova domanda di iscrizione a socio, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 6 terzo comma e all'art. 9 paragrafo "g)".

Art. 11 – Perdita della qualifica di Socio

La qualifica di Socio si perde:

- a) per morosità;
 - b) per decadenza;
 - c) per esclusione;
 - d) per recesso.
- a) Perde la qualità di socio per morosità il socio che entro il termine fissato dal Consiglio di Amministrazione, non ha rinnovato la sottoscrizione della quota associativa o non l'ha versata;
 - b) Perde la qualità di socio per decadenza il socio che venga a trovarsi nelle condizioni di cui al precedente art. 9;
 - c) Perde la qualità di socio per esclusione il socio che, avendo gravemente violato una o più disposizioni del presente Statuto, renda incompatibile il mantenimento del rapporto associativo;

- d) Perde la qualità di socio per recesso il socio che abbia dato comunicazione di voler recedere dal rapporto associativo. Il socio receduto è comunque tenuto al versamento della quota associativa relativa all'anno di esercizio in cui il recesso è stato esercitato.

Il socio sottoposto ai provvedimenti di cui alle lettere b) e c), deve essere preventivamente informato ed invitato ad esporre le proprie ragioni difensive.

Contro i provvedimenti di cui alle lettere b) e c), il socio può ricorrere al Collegio dei Probiviri entro un mese dalla comunicazione scritta effettuata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC.

I provvedimenti di cui alle lettere b) e c), sono esecutivi dal momento della comunicazione di cui al punto precedente. Quello di cui alla lettera a) dal giorno della scadenza del termine fissato per il pagamento. Il recesso è efficace dal momento in cui l'Associazione riceve la relativa comunicazione.

Art. 12 – Norma Finale

Per tutto quanto non disciplinato nel presente titolo si rinvia ai principi generali dell'ordinamento ed in particolare, si richiamano i criteri di impersonalità, generalità, astrattezza in attuazione dei valori fondamentali di imparzialità, eguaglianza e certezza con specifico riferimento alle procedure associative applicate ed in osservanza del legittimo affidamento operato dal Terzo fruitore di assistenza e di servizi erogati dall'Associazione nonché dagli Stessi Operatori del Terzo Settore.

Titolo III – Entrate, patrimonio e strumenti di rendicontazione

Art. 13- Scritture contabili e bilancio

L'Associazione si dota di un congruo sistema di rilevazione dei movimenti contabili per adempiere gli obblighi fiscali e per redigere le scritture contabili necessarie anche ai fini della redazione del bilancio.

Il bilancio di esercizio è composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione. Nella relazione di missione oltre ad illustrare le poste di bilancio, l'andamento Economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, l'Associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale svolte ai sensi dell'art. 4, comma 3, dello statuto.

Qualora le entrate dell'Associazione risultino essere inferiori a € 220.000,00 (o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente in vigore per gli enti del terzo settore) è facoltà dell'Associazione rappresentare il bilancio in forma semplificata con il solo rendiconto per cassa. In tal caso l'Associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 4 dello statuto con una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

L'Associazione include nel proprio bilancio anche i rendiconti specifici delle eventuali raccolte fondi effettuate nell'anno.

Il bilancio viene depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) con i tempi e le modalità previste dalla normativa vigente ed è altresì trasmesso ad ANPAS Nazionale quale rete associativa cui l'Associazione aderisce.

Art. 14 – Esercizio finanziario ed entrate

L'esercizio finanziario della "P.A. Croce Gialla Agugliano – ODV" inizia il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) da quote degli aderenti;
- b) da contributi di privati;

- c) da rimborsi derivanti da convenzioni;
- d) da contributi dello Stato, di enti pubblici o privati finalizzati al sostegno di specifiche attività e progetti;
- e) da donazioni e lasciti testamentari e oblazioni;
- f) da rendite patrimoniali e finanziarie;
- g) da attività di raccolta fondi;
- h) da attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione;
- i) da vendita di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari curata direttamente dall'Associazione;
- j) da somministrazione occasionale di alimenti e bevande;
- k) da somministrazione di alimenti e bevande in ragione del carattere assistenziale dell'Associazione;
- l) da proventi derivanti da attività di interesse generale svolte quali attività secondarie e strumentali;
- m) da proventi derivanti da attività diverse di cui all'art. 4 ultimo comma.

Art. 15 – Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo delle entrate di cui all'art. 14, è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione non può distribuire, neppure in modo indiretto, avanzi di gestione, fondi o capitale ai sensi della normativa vigente in materia per le organizzazioni di volontariato e gli enti del terzo settore.

Art. 16 – Mezzi finanziari

I mezzi finanziari per la gestione amministrativa sono depositati presso uno o più istituti di Credito scelti dal Consiglio di Amministrazione e/o nel Conto Corrente Postale.

Ogni movimento deve essere effettuato dal Presidente, dal Vice Presidente o dal Segretario con firme disgiunte.

Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere reimpiegati per la realizzazione delle attività istituzionali di quelle a esse direttamente annesse.

Art. 17 - Bilancio sociale

L'Associazione redige il bilancio sociale secondo le disposizioni di legge, lo deposita presso il Registro Unico Nazionale del Terzo settore e ne cura la pubblicazione nel proprio sito internet.

Qualora le entrate dell'Associazione risultino essere inferiori a un milione di euro, o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente in vigore per gli enti del terzo settore), la redazione del Bilancio sociale è facoltativa.

Titolo IV – Organi associativi

Art. 18 – Organi associativi

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei Soci;

- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) L'Organo di Controllo Interno;
- e) il Revisore legale, quando la sua nomina sia imposta dalla normativa sul Terzo Settore a meno che le relative competenze non siano attribuite al Collegio dei Revisori dei Conti formato ai sensi dell'art. 30, comma 6, del d.lgs. 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni;
- f) Il Collegio dei Probiviri.

Non possono far parte degli organi sociali coloro che abbiano rapporti di lavoro di qualsiasi natura, ovvero rapporti a contenuto patrimoniale con l'Associazione.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei Revisori dei Conti in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 del codice civile e del Revisore legale, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 19 – Assemblea dei Soci

L'Assemblea è Ordinaria o Straordinaria. Essa è costituita dai soci dell'Associazione.

Le deliberazioni validamente assunte dall'assemblea obbligano tutti i soci, anche assenti o dissenzienti.

L'Assemblea dei Soci si riunisce di norma una volta all'anno, entro la fine del mese di aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e per gli altri adempimenti di propria competenza.

Si riunisce altresì ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta scritta da almeno la metà dei soci regolarmente iscritti.

Deve essere comunque convocata, anche a scopo consultivo, per periodiche verifiche sull'attuazione dei programmi ed in occasione di importanti iniziative che interessino lo sviluppo associativo.

Delle riunioni dell'Assemblea deve essere redatto, a cura del Segretario e sotto la responsabilità del Presidente della stessa, un verbale da trascrivere in apposito libro verbali dell'Assemblea.

Le riunioni dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria sono valide in prima convocazione quando è presente la metà più uno degli aventi diritto, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Fra la prima e la seconda convocazione deve trascorrere un intervallo di almeno un'ora.

Art. 20 – Validità delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci

L'Assemblea adotta le proprie deliberazioni con voto palese.

Adotta il metodo del voto segreto quando si tratti di elezione alle cariche sociali o quando la deliberazione riguarda le singole persone.

Risultano approvate quelle deliberazioni che raccolgono la maggioranza relativa dei consensi.

Qualora nel voto a scrutinio segreto le proposte ottengano la parità dei consensi, queste si intendono respinte.

Nelle elezioni delle cariche sociali, qualora due o più candidati ottengano la parità dei consensi, risultano eletti fino alla concorrenza dei posti disponibili i più anziani di età.

Nel caso di modifiche allo Statuto, risultano approvate le proposte che hanno ottenuto la maggioranza dei consensi, purché siano presenti la maggioranza dei soci aventi diritto al voto.

Qualora non sussistano le condizioni di cui al punto precedente, sono approvate quelle proposte che ottengono il consenso di almeno i 4/5 dei presenti aventi diritto al voto, qualunque sia il numero.

Art. 21 – Modalità di convocazione dell'Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei soci è convocata dal Presidente dell'Associazione con avviso scritto da affiggere nei locali della sede sociale e da divulgare con tutti i mezzi informativi di cui può disporre l'Associazione.

L'avviso di convocazione - che deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione - è diffuso almeno 20 giorni prima di quello fissato per la riunione.

Partecipano all'Assemblea i Soci in regola con il versamento delle quote associative.

Art. 22 – Adempimenti dell'Assemblea dei Soci

In apertura dei propri lavori l'Assemblea elegge un Presidente ed un Segretario, nomina quindi due scrutatori per le votazioni palesi e, ove occorra, almeno tre scrutatori per le votazioni per scheda.

Art. 23 – Intervento e rappresentanza

Ciascun associato ha diritto a un voto in assemblea.

Le riunioni dell'Assemblea sono di regola pubbliche. Il Presidente dell'Assemblea decide che non venga ammesso il pubblico quando lo richiedano gli argomenti posti all'ordine del giorno. Le riunioni non sono comunque pubbliche quando si deliberi su fatti di natura personale.

È facoltà del Presidente dell'Assemblea consentire ai non soci di prendere la parola.

Art. 24 – Competenze dell'Assemblea dei Soci

L'assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio consuntivo e quello preventivo;
- b) approva le note e relazioni al bilancio del Consiglio di Amministrazione;
- c) determina l'importo annuale delle quote associative;
- d) definisce le linee programmatiche dell'Associazione;
- e) approva il regolamento generale dell'Associazione e le sue modifiche;
- f) approva i regolamenti di funzionamento dell'Assemblea e dei servizi dell'Associazione e le sue modifiche;
- g) determina preventivamente il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione scegliendoli fra i soci all'Associazione;
- h) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- i) nomina e revoca il soggetto incaricato della Revisione legale dei conti, e l'Organo di Controllo nei casi in cui la sua nomina sia obbligatoria per legge;
- j) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove nei loro confronti le azioni relative;
- k) delibera sulla esclusione degli associati;
- l) delibera sulle istanze di ammissione all'Associazione rigettate dal

- a. Consiglio di Amministrazione;
- m) delibera sull'istituzione di sezioni dell'Associazione;
- n) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'assemblea straordinaria delibera:

- a) sulle modifiche dello statuto sociale;
- b) sulla variazione della sede legale;
- c) sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- d) sulla devoluzione del patrimonio in attuazione dell'art. 49.

Art. 25 – Richiesta di dimissioni del Consiglio di Amministrazione

Qualora l'Assemblea dei Soci chieda le dimissioni del Consiglio di Amministrazione in carica, si provvederà nella stessa sede a convocare una nuova Assemblea dei Soci da tenersi entro 30 giorni con il preciso intento di valutare l'operato del Consiglio di Amministrazione contestato e di valutarne la fiducia. Nel caso venisse deliberata la sfiducia, l'Assemblea dei Soci provvederà a nominare immediatamente gli Scrutatori addetti alle votazioni per scheda, i quali avvieranno sollecitamente le procedure per l'elezione di un nuovo Consiglio di Amministrazione.

Art. 26 – Delibere dell'Assemblea e diritto di voto dei Consiglieri

Quando l'Assemblea dei soci dovrà discutere o deliberare sul bilancio, sul rendiconto morale e finanziario della Associazione e su argomenti che riguardano le responsabilità del Consiglio di Amministrazione, i Consiglieri presenti non avranno diritto al voto.

Art. 27 – Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo esecutivo della Associazione, e può deliberare su tutte le materie non specificatamente riservate all'Assemblea dei Soci.

Tale organo è composto da nove membri, incluso il Presidente. Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere soci dell'Associazione.

Il Consiglio dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili. L'assunzione della carica di Consigliere è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza previsti dal Codice Etico ANPAS e dall'art. 2382 del Codice civile.

Il Consiglio di Amministrazione nella sua prima riunione dopo l'elezione da parte dell'Assemblea, elegge tra i suoi componenti il Presidente, il Vice Presidente che sostituisce il Presidente nelle sue funzioni in caso di assenza o di impedimento, il Segretario e l'Economista. Può nominare inoltre un Direttore Sanitario, iscritto all'Ordine dei medici, scegliendolo fra i Consiglieri eletti o fra soggetti diversi, anche non soci. Può nominare altri direttori con riferimento a specifici settori di attività dell'Associazione, incluso il Direttore di sede.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce quando il Presidente lo ritiene opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti; comunque almeno una volta al mese.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono convocate dal Presidente con avviso da inviare per iscritto, anche a mezzo di ausili telematici, a tutti i componenti, almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione, salva la possibilità di convocazione con preavviso inferiore in presenza di particolari motivi di urgenza.

L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, l'ora, la data ed il luogo della riunione e deve essere esposto nei locali della sede sociale.

Dalle riunioni del Consiglio di Amministrazione viene redatto un verbale a cura del Segretario e sotto la responsabilità del Presidente, da trascrivere in apposito libro verbali dopo l'approvazione del Consiglio stesso nella seduta successiva. I verbali di ogni Consiglio vengono resi pubblici mediante affissione in bacheca dopo il quinto giorno dall'approvazione del Consiglio.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono di regola pubbliche. Ai Soci non Consiglieri non viene riconosciuto il diritto di prendere la parola. È comunque facoltà del Presidente concedere la parola al socio. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha facoltà di allontanare chi reca disturbo alla riunione stessa.

Art. 28 – Quorum costitutivi e voto

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono valide in presenza della metà più uno dei componenti.

Il Consiglio di Amministrazione approva le proprie deliberazioni con voto palese. Adotta il metodo del voto segreto quando si tratti di elezione di cariche sociali o quando la deliberazione riguarda le singole persone.

Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, del componente più anziano di età.

Gli amministratori si astengono dal deliberare in caso di conflitto di interesse.

Il direttore sanitario, quando non sia Consigliere eletto dall'assemblea, partecipa alle riunioni del Consiglio medesimo senza diritto di voto, ed ha facoltà di proposta e di parola.

Nelle materie di competenza del Direttore Sanitario per disposizioni di legge o attuative, il Consiglio di Amministrazione delibera previa acquisizione del suo parere obbligatorio (*e vincolante*).

Art. 29 – Competenze del Consiglio di Amministrazione

I compiti del Consiglio di Amministrazione sono:

- a) eleggere e revocare il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e L'Economo
- b) predisporre le proposte da presentare all'Assemblea per gli adempimenti di cui al precedente art. 24;
- c) eseguire i deliberati dell'Assemblea;
- d) adottare tutti i provvedimenti necessari alla gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ivi inclusi a titolo esemplificativo e non esaustivo: l'accensione di conti correnti e mutui, l'apertura di scoperti di conto corrente, l'attivazione di bancomat e carte di credito, la cessione di crediti e la stipula di contratti di leasing;
- e) aderire ad organizzazioni locali di volontariato, culturali e sportive, in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente Statuto;
- f) stipulare contratti, convenzioni, accordi nel perseguimento degli obiettivi associativi;
- g) deliberare sulle domande di ammissione di nuovi soci secondo quanto previsto dall'art. 6 del presente statuto;
- h) adottare i provvedimenti sulla perdita di qualifica di socio;
- i) nominare i delegati a rappresentare l'Associazione in seno al movimento ANPAS e ad altre organizzazioni di carattere nazionale o locale a cui la P.A. Croce Gialla Agugliano – ODV aderisce direttamente o indirettamente attraverso ANPAS stessa;
- j) Nominare il Direttore Sanitario scelto tra gli iscritti all'Ordine dei medici;

Art. 30 – Vacanza di componenti e decadenza degli organi

Qualora il Consiglio di Amministrazione, per vacanza comunque determinatasi, debba procedere alla sostituzione di uno o più dei propri componenti, seguirà l'ordine decrescente della graduatoria dei non eletti.

Qualora non disponga di tale graduatoria o questa sia esaurita, procederà a cooptazione salvo ratifica da parte dell'Assemblea alla sua prima riunione. La mancata ratifica non incide tuttavia sulla legittimità delle deliberazioni assunte con il voto del Consigliere nominato per cooptazione.

Il Consiglio di Amministrazione decade in caso di vacanza della metà più uno dei componenti senza che siano intervenute le nomine sostitutive e, in caso di nomina per cooptazione, le ratifiche dell'Assemblea.

La decadenza del Consiglio di Amministrazione comporta anche quella del Presidente e del Collegio dei Probiviri.

Nel caso di decadenza degli organi associativi, il Presidente dell'Associazione provvede immediatamente alla convocazione dell'Assemblea per la rielezione degli organi medesimi.

Art. 31 – Nomina e distribuzione delle cariche sociali

Il Consiglio di Amministrazione nella sua riunione di insediamento, presieduta dal Consigliere che nell'ultima consultazione elettorale ha ottenuto più preferenze, elegge:

- a) Presidente;
- b) Vice Presidente;
- c) Segretario;
- d) Economo;
- e) Attribuisce inoltre ai restanti Consiglieri specifici incarichi previsti dal regolamento interno o da particolari esigenze.

Art. 32 – Ufficio di Presidenza

L'Ufficio di Presidenza può essere delegato dal Consiglio di Amministrazione a determinati provvedimenti di non ordinaria amministrazione e adotta in casi di emergenza, i provvedimenti ritenuti indispensabili, salvo sottoporli a breve termine alla ratifica del Consiglio di Amministrazione, comunque non oltre i trenta giorni.

Si riunisce una volta prima delle riunioni del Consiglio e tutte le volte che il Presidente lo riterrà opportuno.

Art. 33 – Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, negli atti giuridici ed extra giudiziari a tutti gli effetti di legge, può nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive. Cura l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti, l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione.

All'inizio del suo mandato elabora un piano programmatico di gestione e sviluppo da sottoporre all'esame ed alla valutazione del Consiglio di Amministrazione, curandone successivamente il conseguimento.

Presiede le commissioni e cura le pubbliche relazioni. È inoltre il diretto responsabile del personale dipendente.

Art. 34 – Vice Presidente

Il Vice Presidente sostituisce in caso di assenza il Presidente espletandone tutte le funzioni. Redige l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, accertandosi che le richieste avanzate e gli

argomenti da trattare abbiano un'adeguata documentazione di supporto permettendone così una corretta esposizione ai Consiglieri.

Presiede le commissioni non presiedute dal Presidente.

Art. 35 – Segretario

Il Segretario cura e gestisce il settore amministrativo dell'Associazione; disimpegna e controlla tutte le attività nelle quali la segreteria viene chiamata dal Consiglio ad operare.

Firma gli ordini di introito e di pagamento.

Al termine dell'anno finanziario ha il compito di redigere il bilancio consuntivo e, d'accordo con il Consiglio di Amministrazione, elabora il bilancio preventivo per l'anno finanziario entrante.

Coordina e gestisce il personale di segreteria. Nelle riunioni del Consiglio di Amministrazione redige il verbale dell'Assemblea.

Ulteriori compiti del Segretario sono stabiliti dal regolamento.

Art. 36 – Economo

L'Economo ha in consegna il patrimonio immobiliare dell'Associazione, curandone la manutenzione ed il buon funzionamento; provvede affinché tutti i locali siano ben curati, idoneamente arredati e dotati della biancheria necessaria.

Ulteriori compiti dell'Economo sono stabiliti dal regolamento.

Art. 37 – Consiglieri

Il Consigliere è responsabile della gestione e conduzione del settore al quale è stato assegnato; dovrà svolgere il suo compito con moralità, attenzione e competenza, prestando la massima collaborazione agli altri Consiglieri al fine di avere un Consiglio di Amministrazione efficiente e sensibile alle esigenze dell'Associazione.

Per ogni acquisto o lavoro eseguito, il Consigliere, limitatamente al proprio settore di competenza, è chiamato a verificare la corrispondenza del pagamento richiesto, apponendo la propria firma a titolo di benestare al pagamento; tale benestare sarà indispensabile alla Segreteria per la liquidazione del conto.

Ogni Consigliere ha la facoltà di scegliere tra i Soci e il Personale dei collaboratori che lo coadiuvino nello svolgimento del proprio incarico.

Art. 38 – Commissioni e Gruppi di Lavoro

Per agevolare lo studio e l'approfondimento dell'attività istituzionale, il Consiglio di Amministrazione può istituire delle Commissioni.

Le Commissioni sono composte da soci che hanno compiuto il diciottesimo anno di età, indipendentemente dalla loro qualifica.

Le Commissioni sono presiedute dal Presidente o dal Vice Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione può altresì istituire dei Gruppi di Lavoro specifici per settore di attività, dove possono partecipare in rapporto 1:3 anche i soci che hanno compiuto il sedicesimo anno di età.

I Gruppi di Lavoro sono presieduti dal Consigliere responsabile del settore o da un coordinatore nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i componenti che hanno compiuto il diciottesimo anno di età.

Il coordinatore deve tenere costantemente aggiornato il Consiglio di Amministrazione sull'attività del gruppo.

Le Commissioni e i Gruppi di Lavoro sono operativi per tutto il mandato deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

Il funzionamento delle Commissioni e dei Gruppi di Lavoro verrà stabilito con apposito regolamento del Consiglio di Amministrazione.

Art. 39 – Organo di Controllo interno

L'Associazione si dota di un Organo di Controllo interno in forma Monocratica (Revisore unico) ai sensi del Codice del Terzo Settore.

L'Organo di Controllo resta in carica tre anni e il Revisore legale dei conti viene nominato dall'Assemblea dei Soci.

Art. 40 – Competenze dell'Organo di Controllo interno

L'Organo di Controllo interno attraverso il Revisore Legale dei conti vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento in conformità al D.lgs. n. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni; nello specifico:

- esercita il controllo contabile;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta, laddove presente, che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida del Codice del Terzo Settore;
- redige il verbale delle riunioni da trascrivere in apposito libro;
- può in qualsiasi momento procedere, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere ai consiglieri ed al Presidente notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 41 - Revisore legale dei conti

L'Assemblea nomina un Revisore legale dei conti nei casi in cui tale nomina sia obbligatoria ai sensi dell'art. 31 del Codice del Terzo Settore e successive modificazioni ed integrazioni e la relativa competenza non sia stata attribuita al Collegio dei Revisori dei Conti composto secondo le norme di legge vigenti.

Art. 42 – Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri, eletti fra i soci, e dura in carica tre anni. I suoi componenti sono rieleggibili.

Nella prima riunione d'insediamento dopo la nomina dell'Assemblea, elegge il Presidente tra i propri componenti

Delle proprie riunioni il Collegio dei Probiviri redige un verbale da annotare su apposito libro.

Art. 43 – Competenze del Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri, con giudizio insindacabile, delibera sui ricorsi presentati dai Soci contro i provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del precedente art. 11, fatta eccezione per quanto demandato alla competenza dell'Assemblea,

Delibera altresì sulle controversie fra Soci, fra quest'ultimi ed il Consiglio di Amministrazione e tra singoli Consiglieri ed il Consiglio stesso.

Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono comunicate agli interessati dal Presidente dell'Associazione, e sono inappellabili.

Art. 44 – Direttore Sanitario

Qualora le norme di legge o convenzioni sottoscritte con enti pubblici o privati richiedano la presenza di un Direttore Sanitario, il Consiglio procede alla nomina di quest'ultimo, scelto tra i laureati in medicina e chirurgia abilitati alla professione di medico chirurgo ed iscritto al competente ordine professionale.

Il Direttore Sanitario può essere scelto tra soggetti esterni all'Associazione o tra gli stessi soci, fatte salve per quest'ultimi, le disposizioni riportate all'art. 10, secondo comma.

Il Direttore Sanitario resta in carica sino a revoca dell'incarico o dimissione.

Art. 45 - Libri sociali obbligatori

L'Associazione deve tenere:

- a) il registro dei volontari nel quale iscrive i volontari che svolgono attività in modo non occasionale;
- b) il libro degli associati;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui vengono trascritti anche i verbali redatti con atto pubblico;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di Controllo e di eventuali altri organi associativi.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta al Consiglio di Amministrazione, che rilascia il consenso entro 20 giorni dalla presentazione dell'istanza. Il consenso si intende rilasciato ove nello stesso termine il Consiglio non si sia pronunciato.

Art. 46 - Sezioni

Qualora, per decisione dell'Assemblea, vengano istituite una o più sezioni, le stesse dovranno essere dotate di regolamento interno organizzativo e di funzionamento, ma comunque uniformate ai criteri partecipativi di questo Statuto.

Art. 47 - Regolamenti

Il regolamento generale:

- a) stabilisce forme di partecipazione consultiva alle riunioni del Consiglio di Amministrazione;
- b) individua le modalità di informazione ai soci delle attività associative e disciplina il diritto di accesso ai libri sociali;
- c) determina le competenze del Segretario, dell'Economo, del Direttore Sanitario, dei Consiglieri con incarichi specifici, degli altri Direttori eventualmente nominati in relazione a specifici settori di intervento dell'Associazione, di cui al precedente art. 27;
- d) regola ogni altra materia in attuazione del presente Statuto.

In relazione agli specifici settori di intervento dell'Associazione, l'Assemblea può approvare regolamenti di funzionamento dei servizi.

Art. 48 - Decadenza delle cariche

Tutti gli incarichi associativi vengono meno qualora chi li ricopre perda la qualifica di Socio della P.A. Croce Gialla Agugliano – ODV.

Decade dalla carica di Consigliere quel componente che non intervenga a tre sedute consecutive senza giustificato motivo.

Decade altresì dalla carica di Consigliere quel componente il cui comportamento risulti contrastante, in modo palese e grave, con i principi sanciti dal presente statuto. In quest'ultimo caso il Consiglio di Amministrazione applica il procedimento previsto dall'art. 11

Art. 49 – Scioglimento dell'Associazione

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell'Associazione, previ gli adempimenti di legge, sarà devoluto ad ANPAS Nazionale che lo destinerà ad iniziative analoghe con preferenza nel territorio in cui ha operato l'Associazione sciolta.

L'Organo di Controllo, in carica al momento dello scioglimento dell'Associazione, continuerà a svolgere le proprie funzioni fino al termine delle operazioni necessarie.

Art. 50 – Norme di rinvio

Le nomine, la struttura organizzativa, il funzionamento, i diritti e i doveri e le mansioni di ogni singolo Socio sono fissati dal regolamento.

Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le norme dei regolamenti applicativi da quest'ultimo previsti e le disposizioni di legge vigenti.